dichiarati privilegiati dall'art. 1962 del codice civile e dei contributi consorziali esigibili coi privilegi fiscali.

- Art. 16. Ai coltivatori, che ne facessero richiesta, per opere di bonificazione, irrigazione e trasformazione agraria potrà essere concessa, dall'amministrazione carceraria, con le cautele e con le condizioni da essa stabilite, l'opera dei condannati alla reclusione, che sono ammessi, secondo la disposizione dell'art. 14 del codice penale, a scontare una parte della pena in opere pubbliche o private.
- Art. 17. L'amministrazione carceraria potrà stabilire in Sardegna colonie penali mobili per bonificare e ridurre a coltura i terreni ex-ademprivili e cederli poi ai piccoli proprietari ripartiti in lotti, sopra ognuno dei quali vi sia una casa ed una stalla proporzionale all'estensione del podere.
- Art. 18. Le colonie penali della Sardegna, che già esistono nei terreni ex-ademprivili, verranno, quanto più sarà possibile, ordinate e trasformate in modo che rispondano ai fini dell'articolo precedente.
- Art. 19. Le disposizioni degli articoli 4 e 5 saranno applicate anche per definire le controversie esistenti circa i boschi che nelle Province di Cagliari e Sassari sono dichiarati inalienabili dalla Legge 4 marzo 1896, n. 3124.
- Art. 20. Apposito regolamento da approvarsi per decreto reale, sentito il Consiglio Superiore di Agricoltura ed il Consiglio di Stato, stabilità la procedura che dovrà seguire la giunta, i termini per la presentazione delle memorie delle parti, il modo di eseguire la pubblicazione, e l'inserzione dei giudizi, il funzionamento della cassa ademprivile, le norme per la sua amministrazione, ed ogni altro particolare relativo al Titolo II della presente Legge.

13.10. Legge 28 luglio 1902, n. 342

Modifiche alla Legge 2 agosto 1897, n. 382, portante provvedimenti per la Sardegna

(Omissis)

Art. 2. Al primo capoverso dell'art. 4 della legge è sostituito il seguente:
"Ai membri della giunta, che non sono funzionari governativi è corrisposta

una medaglia di presenza di lire 10. L'importo delle medaglie di presenza sarà anticipato dalla Provincia e poi a questa rimborsato dalla cassa ademprivile".

Alle parole "su terreni ex ademprivili" che sono nel secondo capoverso dell'articolo stesso, sono sostituite le altre "su terreni di origine ademprivile".

Art. 3. Al primo capoverso dell'art. 5 della legge è sostituito il seguente:

"I prefetti di Cagliari e di Sassari, coadiuvati dagli uffici tecnici di finanza e dagli uffici tecnici del catasto nelle due Province, formeranno l'elenco dei beni ademprivili comunali rimasti invenduti, siano o non siano contestati". (Il resto come nel testo attuale).

Art. 4.(13) Alla prima parte dell'art. 5 della legge è sostituita la seguente:

"Tutti i beni di origine ademprivile, liberi di servitù, condominio, ecc., sono posti a disposizione della cassa di cui al successivo art. 8.

L'amministrazione della medesima, tenendo conto delle condizioni locali, li divide in due categorie. Quelli della prima categoria saranno consegnati alle ispezioni forestali per essere rimborsati ai termini del successivo art. 30. Quelli della seconda categoria saranno ripartiti in quote di estensione diversa ma, per quanto è possibile, non inferiore a cinque ettari, e dalla stessa amministrazione concessi ad enfiteusi, col patto che per un ventennio non possa l'enfiteuta redimere il fondo".

In fine dell'art. 6 è aggiunto il capoverso seguente:

Durante il tempo in cui i beni di origine ademprivile rimangono in possesso della cassa, lo Stato rimborserà alla medesima l'ammontare dell'imposta fondiaria crariale che questa avrà annualmente pagata per i beni da essa amministrati.

L'amministrazione della cassa, per la riscossione delle rendite, fitti, canoni, ecc., potrà valersi delle norme, mezzi, diritti, privilegi fiscali in vigore per la riscossione delle imposte dirette e potrà anche richiedere l'opera degli esattori comunali".

Art. 5.(14) All'articolo 8 della legge è sostituito il seguente:

"È istituita la cassa ademprivile che costituisce un ente morale. Ad essa sono devoluti il ricavato dei canoni enfiteutici e il prezzo dei riscatti.

La cassa consta di due sezioni autonome con sede nelle due città di Cagliari e di Sassari.

La cassa ha per iscopo:

- 1) di provvedere alla destinazione e quotizzazione dei beni di origine ademprivile di cui agli articoli 6 e 7 della Legge;
- 2) di fare anticipazioni in denaro o in natura:
  - a) ai monti frumentari nummari;

<sup>(13)</sup> Vedi art. 4 Legge 14 luglio 1907, n. 562; vedi art. 4 TU 10 novembre 1907, n. 844.

<sup>(14)</sup> Vedi art. 1 Legge 14 luglio 1907, n. 562; vedi art. 1 TU 10 novembre 1907, n. 844.

b) agli enfiteuti di cui all'art. 6 e alle società cooperative riconosciute che abbiano intrapreso il dissodamento dei terreni incolti, purché le anticipazioni servano esclusivamente alla costruzione di case coloniche o di gruppi di case o di stalle razionali nei terreni suscettibili di colture intensive, ovvero a rimboschimenti o ad acquisti di strumenti di lavoro, di materie prime, ed in genere di scorte, alla unione o alla chiusura dei terreni.

Le anticipazioni riguardanti strumenti di lavoro, sementi, concimi ed altre scorte potranno essere somministrate in natura, computando gli oggetti al prezzo di costo.

Sulle somme che la cassa somministrerà agli enti e ai privati investiti delle enfiteusi, sarà corrisposto un interesse non superiore al 4 per cento. Tali somministrazioni saranno ammortizzabili, secondo la natura di esse, in un periodo non eccedente i cinquant'anni, mediante annualità costanti comprensive del capitale e dell'interesse scalare".

Art. 6.(15) Agli articoli 9 e 11 della legge è sostituito il seguente:

"Il capitale iniziale della cassa ademprivile è di tre milioni di lire ed è assegnato per lire 1.800.000, alla sezione di Cagliari e lire 1.200.000 a quella di Sassari.

Esso verrà somministrato nelle misure predette dalle Province di Cagliari e di Sassari, con le anticipazioni che all'uopo, riceveranno dalla cassa depositi e prestiti, in corrispondenza precisa delle somministrazioni, che le due Province dovranno a loro volta fare alla cassa ademprivile.

La cassa dei depositi e prestiti sarà garantita da delegazioni sulla sovraimposta fondiaria ai sensi dell'art. 17 della Legge 27 maggio 1875, n. 2279.

Sulle somme anticipate decorrerà a favore della cassa dei depositi e prestiti l'interesse del 3 per cento; e le anticipazioni saranno rimborsate in un periodo non maggiore di 50 anni con le modalità stabilite dal regolamento.

La differenza fra l'interesse a carico della cassa ademprivile e quello normale, dovuto alla cassa depositi e prestiti, sarà a questa corrisposta dalle Stato, con apposito stanziamento nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio".

Art. 7. Per garantire la riscossione delle annualità comprensive di capitale ed interessi a rimborso delle somme anticipate ai monti frumentari e nummari, è concesso alla cassa ademprivile privilegio sui beni mobili ed immobili degli enti debitori, rimanendo inefficace qualunque contraria pattuizione.

Per guarentire le annualità predette per le somme anticipate ai privati investiti della enfiteusi e alle società cooperative, è concesso alla cassa il privilegio speciale previsto dall'art. 1 della Legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie terza), sul credito agrario, compresi i frutti pendenti.

<sup>(15)</sup> Vedi art. 2 Legge 14 luglio 1907, n. 562; vedi art. 2 TU 10 novembre 1907, n. 844.

Per i primi dieci anni dalla pubblicazione della presente legge il reddito derivante dalle ordinarie operazioni di proprio istituto sarà esente dalla imposta di ricchezza mobile.

Art. 8. All'art. 10 della legge è sostituito il seguente:

"Quando col ricavato dei fondi enfiteutici e col prezzo dei riscatti che le competano, la cassa ademprivile venga ad essere fornita di fondi propri, prelevato quanto occorre per il servizio di ammortamento delle anticipazioni fatte dalle due Province, essa potrà anche accordare premi e sussidi gratuiti agli investiti dell'enfiteusi, al fine d'incoraggiare la costruzione di case coloniche o di gruppi di case, di stalle razionali, le colture agrarie intensive e i rimboschimenti".

Art. 9. Gli atti e i contratti della cassa ademprivile, che siano per loro natura soggetti a registrazione e non siano contemplati da altre disposizioni della presente Legge relative alla tassa di registro, saranno registrati con la tassa di una lira.

Art. 10. Alla prima parte dell'art. 13 della legge è sostituita la seguente:

"Le operazioni di cui agli articoli 4 e 6 saranno condotte a termine entro il 31 dicembre 1904".

(Omissis)

13.11. Legge 14 luglio 1907, n. 562

Modificazioni ed aggiunte alle Leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna

TITOLO I — Credito agrario

CAPO I — Cassa ademprivile

Art. I. All'art. 5 della Legge 28 luglio 1902, n. 342, è sostituito il seguente:

"La cassa ademprivile instituita nelle Province di Cagliari e Sassari tiene luogo e compie anche gli uffici delle casse provinciali di credito agrario create con la Legge 15 luglio 1806, n. 383.